



**ACCORDO CONTRATTUALE PER LA DISCIPLINA DEI
RAPPORTI TRA AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE 1
DELLA REGIONE DELL'UMBRIA E R.P. FONDAZIONE CASA
SERENA "PROF. ZEFFIRINO RINALDI DI MAGIONE (PG) PER
LA EROGAZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA
RESIDENZIALE AD ANZIANI E PERSONE NON
AUTOSUFFICIENTI CON PATOLOGIE CRONICO-
DEGENERATIVE NEL PERIODO 01/03/2017 - 31/03/2020 (DATA
SCADENZA ACCREDITAMENTO)**

L'Azienda Unità Sanitaria Locale Umbria 1, con sede in Perugia, Via G. Guerra n.17/21, Partita Iva 03301860544 rappresentata dal Direttore del Distretto Trasimeno – Dr.ssa Simonetta Simonetti autorizzata alla stipula del presente atto con Delibera del Direttore Generale n. **764** del **07/06/2017** d'ora in poi denominata AUSL 1

e

R.P. Fondazione Casa Serena "Prof. Zeffirino Rinaldi" – con sede in Magione (PG), Via XX Settembre, 52 - rappresentata dal Rag. Adriano Sorci, d'ora in poi denominata R.P. Casa Serena

Premesso che:

A) Ai sensi dell'art. 8-bis del Decreto Legislativo 502/92 e successive modifiche ed integrazioni le regioni assicurano i livelli essenziali ed uniformi di assistenza avvalendosi dei presidi direttamente gestiti dalle Aziende Unità Sanitarie Locali nonché di soggetti accreditati nel rispetto di appositi accordi contrattuali. Lo svolgimento di attività sanitarie e socio-

sanitarie a carico del SSN presuppone un percorso articolato in tre fasi: autorizzazione, accreditamento, accordi contrattuali.

L'autorizzazione all'esercizio di attività socio-sanitarie presuppone il possesso di requisiti minimi strutturali, tecnologici ed organizzativi stabiliti con Atto di indirizzo e coordinamento.


Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN presuppone l'accREDITamento della struttura, cioè il possesso di requisiti di qualificazione ulteriori, stabiliti dalle regioni sulla base dei criteri contenuti in un Atto di indirizzo e coordinamento.

Lo svolgimento di attività socio-sanitarie a carico del SSN avviene nel quadro di specifici accordi contrattuali che le Aziende USL possono stipulare con soggetti accreditati, laddove ritenuto necessario nell'ambito della programmazione annuale di ogni Azienda.

B) La Regione dell'Umbria, in tema di accreditamento istituzionale, ha emanato il Regolamento Regionale n. 3/2002 "Disciplina in materia di accreditamento istituzionale delle strutture sanitarie e socio-sanitarie" per dare seguito a quanto stabilito dalla normativa nazionale. L'art. 10 del suddetto Regolamento fissa in tre anni la validità dell'accREDITamento che non può essere tacitamente rinnovato e all'art. 11 è previsto che annualmente venga disposta la pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione (B.U.R.) dell'elenco dei soggetti accreditati.

C) Infine, con la DGR n. 526 del 16/05/2012 è stata approvata la revisione dei requisiti organizzativi per le Residenze Protette.

D) La R.P. Casa Serena ha ottenuto il rinnovo dell'AccREDITamento istituzionale dal competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a large, loopy flourish.

Servizi Sociali con Determinazione Dirigenziale n. 3115 del 31/03/2017 per n. 25 posti di residenza protetta, sussistendo i requisiti minimi generali e specifici previsti dalla vigente normativa. L'Accreditamento Istituzionale, con validità triennale, ai sensi dell'art.8-quater del D.Lgs. 502/92 e dell'art.10 del Regolamento Regionale n.3/2002 costituisce parte integrante e sostanziale del presente accordo.

E) Le tariffe da applicare come corrispettivo delle prestazioni (singole giornate di assistenza) vengono determinate in base ai criteri stabiliti con D.G.R. n. 391 del 27 marzo 2002 e dalla DGR n. 184 del 16-02-09 e s.m.ei.

F) La partecipazione del S.S.R., dei Comuni e dell'utente è stabilita in base alle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 21 del 12 gennaio 2005 per l'area di integrazione socio sanitaria "Anziani" e dalle disposizioni regionali in materia di non autosufficienza, nell'ambito degli interventi di attuazione della L.R. n. 9 del 4/6/2008 istitutiva del Fondo Regionale per la non autosufficienza. Inoltre la Regione dell'Umbria, con la Delibera n.1708/2009, ha approvato, tra gli altri, il Nomenclatore Tariffario degli interventi e prestazioni a favore delle persone non autosufficienti dove per ciascuna tipologia di destinatari, anziani, adulti e minori, le tipologie di prestazioni erogabili, il costo/tariffa di riferimento massimo complessivo delle prestazioni, la condizione di compartecipazione al costo delle prestazioni riferita alla condizione economica del richiedente. All'interno del Tariffario sono ricompresi anche i ricoveri in Residenza Protetta tra gli interventi in regime residenziale a ciclo continuativo, per i quali devono essere definite le linee guida regionali per l'applicazione uniforme su tutto il territorio regionale del sistema di compartecipazione al costo degli utenti.

anche in relazione all'evolversi della normativa nazionale in materia di LIVEAS e di ISEE.

G) Ai sensi del punto 5) della D.G.R. n. 184/2009 si procederà alla verifica del mantenimento presso la struttura dei requisiti strutturali, organizzativi e tecnologici che ne hanno determinato la concessione dell'accREDITAMENTO ed alla acquisizione della dichiarazione del Legale Rappresentante relativa all'applicazione dei contratti di categoria al personale operante nella stessa Struttura.

CONCORDANO E STIPULANO

la disciplina di seguito specificata per i rapporti tra l'AUSL1 e la R.P. Casa Serena "Zeffirino Rinaldi" per la erogazione di prestazioni di assistenza residenziale ad anziani e persone non autosufficienti con patologie cronico – degenerative per il periodo dal 01 marzo 2017 *fino al termine di scadenza dell'attuale accREDITAMENTO, ossia fino al 31/03/2020*, fino ad un massimo di 25 posti letto come di seguito specificato, e comunque nei limiti delle risorse a disposizione della AUSL 1.


ART. 1

La premessa costituisce parte integrante della presente convenzione.

Art. 2 – POSTI LETTO CONTRATTUALIZZATI E TARIFFE

La tariffa pro-capite giornaliera è pari ad € 87,20 (ottantasette/20), come stabilito dalla DGR n. 184 del 16-02-09, salvo future diverse disposizioni regionali.

La AUSL 1, con il finanziamento del SSR, si fa carico di una quota pari al 50% della tariffa pari ad € 43,60 (quarantatre/60).





La corresponsione della suddetta quota sanitaria verrà sospesa per ogni giornata di ricovero dell'ospite in struttura sanitaria, che sarà comunicata tempestivamente dalla R.P..

Art. 3 - ACCESSO ALLA STRUTTURA

L'accoglimento della richiesta di ingresso nella struttura viene disposto in base alla valutazione tecnica operata dall'Unità Multidisciplinare di Valutazione - area Geriatrica (UMVgeriatrica), attivata dai competenti servizi distrettuali, in collaborazione col Medico curante dell'assistito.

L'accesso avviene nel rispetto della lista di attesa redatta dal Distretto secondo i criteri stabiliti dai Regolamenti aziendali vigenti.

La lista di attesa è visionabile, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

L'UMVgeriatrica predisporrà, eventualmente in accordo con la struttura, il programma assistenziale per ciascun anziano inserito e procederà ad una valutazione periodica del programma stesso anche su richiesta del Direttore del Distretto.

Il programma assistenziale sarà sviluppato e reso operativo dalla Residenza Protetta con la predisposizione del Piano Assistenziale Individualizzato (PAI) utilizzando lo specifico software gestionale (Atl@nte).

Art. 4 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE

La liquidazione delle competenze seguirà le procedure amministrative contabili stabilite nel Manuale del ciclo passivo vigente nella AUSL.

La R.P. provvederà ad inoltrare apposita fattura per le prestazioni erogate agli utenti, il cui inserimento è stato autorizzato dalla AUSL 1, distinguendo nella stessa il Distretto di residenza degli utenti, entro la fine del mese

successivo a quello di riferimento. La fattura, contenente i numeri di ordine acquisiti dalla AUSL, previo invio del prospetto riepilogativo o MAP del mese di riferimento entro il giorno sette del mese successivo, sarà corredata da dichiarazione della R.P. attestante che le prestazioni fatturate sono quelle richieste dalla AUSL 1. Il suddetto riepilogo dovrà essere accompagnato da una distinta in cui siano ripartiti per ogni ospite, i giorni di effettiva presenza presso la R.P. nel mese di riferimento.

I pagamenti interverranno a 60 gg. dalla data di protocollazione della fattura da parte dei competenti uffici dell'Azienda USL.

Il D.U.R.C. sarà acquisito sia al momento della stipula del presente accordo che successivamente per ogni liquidazione.

ART. 5 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Tutti i pagamenti a favore della RP per le prestazioni di cui al presente Accordo, ai sensi dell'art. 3 della L. n. 136/2010, verranno effettuati mediante versamento su conto corrente dedicato, comunicato con autocertificazione del Legale Rappresentante della Residenza, agli atti d'ufficio del Distretto del Trasimeno, e su cui possono operare i soggetti individuati nella stessa autocertificazione.

Il Legale Rappresentante della Residenza si obbliga a comunicare alla AUSL 1 – Distretto Trasimeno ogni modifica relativa ai dati dell'autocertificazione presentata.

Art. 6 - OBBLIGHI DI PRESTAZIONE DELLE RESIDENZE PROTETTE -OMNICOMPRESIVITA' DELLA TARIFFA

A fronte dell'erogazione delle tariffe nei termini sopra specificati la R.P. è tenuta ad erogare tutte le prestazioni relative a: assistenza diretta alla



persona, assistenza tutelare diurna e notturna, servizio alberghiero, assistenza sanitaria, assistenza sociale, attività riabilitativa, attività occupazionali, ricreative e culturali riportate nella carta dei servizi ed indicate nel piano assistenziale individuale (PAI) elaborato per ogni ospite.

Art. 7 - REQUISITI DI QUALITA'

La R.P. si impegna al rispetto di quanto disposto dal D.P.R. 14 gennaio 1997, dal PSR 1999-2001, dal PSR 2003-2005, dalla DGR n. 391 del 2002 e n. 53 del 2004, dal Regolamento Regionale n. 3 del 2002, dalla DGR n. 526 del 16/05/2012 e loro s.m.e i.

In ogni caso, per quanto riguarda i requisiti di qualità, le parti concordano che l'accordo contrattuale verrà adeguato contestualmente ai provvedimenti che verranno emanati sia a livello nazionale che regionale.

La R.P. si impegna a:


1. esporre il regolamento interno;
2. rendere pubbliche le prestazioni incluse nella retta giornaliera conforme alla tariffa regionale di riferimento e le prestazioni extra fruibili dagli ospiti con le relative tariffe praticate;
3. esporre la Carta dei Servizi.

Art. 8 - SPECIALITA' E SERVIZI

La R.P. Casa Serena accreditata come in premessa specificato alla lettera D è attualmente dotata di n. 25 posti letto utilizzati per anziani non autosufficienti e persone con patologie cronico-degenerative.

Le planimetrie da cui risultano:

- l'articolazione degli spazi privati: camere da 1, da 2 posti letto con relativa metratura, servizi igienici;



- l'articolazione degli spazi collettivi: sale da pranzo, servizi igienici, bagni assistiti, cucine, cucinotti, corridoi e rampe ed (eventuali) guardaroba, stireria, lavanderia, dispense, magazzini, locale medico e locali per servizi tecnici, ascensori e relativa metratura;

saranno custodite presso il competente Ufficio del Distretto, come da punto G) in premessa al presente accordo.

Art. 9 - PERSONALE

L'elenco del personale sanitario e non, in possesso di idonee qualifiche professionali, che opera nella R.P. Casa Serena per l'erogazione delle prestazioni oggetto dell'accordo contrattuale, sarà custodito agli atti di ufficio del Distretto, come da punto G) in premessa al presente accordo, che ne verifica eventuali incompatibilità.

Accanto a ciascun nominativo viene indicata la posizione funzionale e il profilo professionale, la tipologia di rapporto contrattuale e l'orario settimanale svolto presso la struttura.

Le sostituzioni dei dipendenti possono essere attuate con personale di qualifica equivalente.

E' fatto comunque obbligo alla R.P. Casa Serena di comunicare alla AUSL 1 – Distretto Trasimeno e al Dipartimento di Prevenzione - entro 48 ore, qualsiasi variazione del personale in servizio anche se temporanea e, semestralmente, l'elenco aggiornato del personale in servizio.

La R.P. per la durata del presente accordo si impegna al rispetto dei CCNL, delle disposizioni previdenziali, delle norme specifiche in materia di retribuzione e di tutela della salute nei luoghi di lavoro.



Art. 10 -FORMAZIONE DEL PERSONALE DELLA RP

La AUSL 1 e la R.P. concordano sulla necessità di favorire il continuo aggiornamento degli operatori della stessa RP.

La R.P. si impegna a predisporre e realizzare un piano annuale di aggiornamento del personale impiegato.

La AUSL si impegna a favorire la partecipazione del personale della RP ai corsi di aggiornamento aziendali attinenti alle problematiche di anziani e adulti non autosufficienti.

Art. 11 - CONTROLLI

La R.P. si impegna ad attenersi alle disposizioni normative, in particolare all' art. 9 del R.R. n. 3/2002, relativo alla vigilanza, sospensione e revoca dell'accreditamento.

La AUSL 1 attiverà un sistema di monitoraggio e controllo sul rispetto del presente accordo contrattuale (livelli di qualità del servizio, omnicomprensività della tariffa, corrispondenza fra il personale comunicato e quello effettivamente operante ecc.).

All'esito positivo di tale controllo è collegato il mantenimento dei livelli tariffari di cui al precedente art. 1.

Nel caso di eventuali inadempienze alle prescrizioni di cui al presente accordo contrattuale, l'AUSL 1 è tenuta a contestare per iscritto le medesime.

Trascorsi 10 gg. dalla contestazione, qualora la R.P. non abbia provveduto a sanare le inadempienze, l'AUSL 1 adotterà i provvedimenti di competenza che potranno comportare, in relazione alla gravità delle carenze riscontrate, l'applicazione di una penale sulla tariffa giornaliera pro capite, in misura del

20% per il tempo intercorrente tra l'accertata e motivata contestazione ed il superamento della carenza stessa o la risoluzione del rapporto convenzionale

In ogni caso il rapporto potrà essere risolto per accertata carenza dei requisiti in base ai quali il competente Servizio della Direzione Regionale Sanità e Servizi Sociali ha rilasciato l'accreditamento.

La R.P. si impegna, ai fini del corretto espletamento di tutti i controlli di cui al presente articolo, a consentire al personale addetto al controllo dell'AUSL l'accesso alla struttura, nonché a fornirgli tutte le informazioni ed i documenti richiesti.

Art. 12 - CONTINUITÀ DELLE PRESTAZIONI

La R.P. s'impegna ad erogare le prestazioni di cui all'art. 6 per l'intero periodo di validità dell'accordo contrattuale.


Le richieste di interruzione dell'attività devono essere preventivamente autorizzate dall'AUSL 1.

Art. 13 - AZIONI DI MIGLIORAMENTO

La AUSL e la R.P. sono impegnate nel miglioramento continuo della qualità delle prestazioni erogate, con particolare riferimento a: sviluppo del sistema informativo Atl@nte, condivisione degli strumenti e delle modalità di redazione del PAI, predisposizione di linee di indirizzo organizzative su tematiche attinenti i processi assistenziali degli ospiti.

Art. 14 - DEBITI INFORMATIVI

La R.P. s'impegna a tenere l'archivio degli ospiti, contenente i dati anagrafici, le informazioni sullo stato di salute e sui bisogni assistenziali, nel rispetto delle pertinenti norme del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.ei., nonché sulle



risorse utilizzate per l'assistenza a ciascuna tipologia di utenti, al fine di consentirne una classificazione, secondo le indicazioni provenienti dalla Regione dell'Umbria e dall'AUSL 1.

L'archivio sarà aggiornato anche in relazione a nuove e diverse esigenze di flussi informativi che dovessero essere previsti durante la vigenza del presente accordo, tempestivamente comunicate dalla AUSL.

La R.P. si impegna ad assolvere tutti i debiti informativi previsti dalla ASL, dalla Regione Umbria e dal Ministero della Salute.

Si dà atto che la stessa R.P. già utilizza il sistema Atl@nte.

Il mancato assolvimento dei debiti informativi, ivi compreso l'utilizzo di Atl@nte, da parte della R.P. costituisce motivo di applicazione delle penali fino alla risoluzione del presente accordo contrattuale.

Art. 15 - ASSISTENZA FARMACEUTICA


Si confermano gli accordi vigenti in relazione alla fornitura diretta di farmaci, presidi e diagnostici, soluzioni ed antisettici, miscele nutrizionali e farmaci, secondo le procedure vigenti nella AUSL.

Art. 16 - TUTELA DELLA PRIVACY

Ciascuna delle parti, per le prestazioni disciplinate dal presente accordo, è Titolare nel proprio ambito ai sensi della normativa vigente in materia di tutela della privacy.

La R.P. si impegna a rispettare, in materia di privacy, quanto la AUSL1 potrà richiedere a tutela degli utenti.

Le parti danno atto di essersi reciprocamente informate sugli obblighi attinenti i clienti/fornitori in materia di privacy.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, positioned in the bottom right corner of the page.

Art. n. 17 – ASSICURAZIONE

La R.P. Casa Serena è tenuta a stipulare apposite polizze assicurative a tutela degli ospiti, inclusa quella per la responsabilità civile verso terzi per qualsiasi evento dannoso dagli ospiti causato durante la loro permanenza nel Centro, sollevando l'AUSL da qualsiasi competenza in merito.

Art. n. 18- ASPETTI FISCALI E REGISTRAZIONE

Ai fini della registrazione fiscale, la R.P. dichiara di essere soggetta all'imposta sul valore aggiunto ed esonerata totalmente dagli adempimenti in quanto opera ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 36 bis del D.P.R. 633/72.

La R.P. riconosce a suo carico tutti gli oneri e le spese per la predisposizione del presente atto e la sua registrazione in caso d'uso, ai sensi dell'art. 24 della Legge Regionale Umbria n. 51/1995, compresi quelli derivanti dall'eventuale erronea dichiarazione di cui al comma che precede.

Art. 19 - FORO COMPETENTE


Per qualsiasi controversia viene eletto quale foro competente quello di Perugia.

Art. 20 – DISPOSIZIONI FINALI

Il presente Accordo redatto in n. 2 originali consta di n. 13 (tredici) facciate di cui n. 6 (sei) sono le righe nell'ultima facciata comprese le sottoscrizioni e sarà registrato solo in caso d'uso.

Perugia, **26 GIU. 2017**

Letto, approvato e sottoscritto.

p. L'AUSL Umbria


p. La Residenza Protetta


La R.P. espressamente dichiara di aver preso piena conoscenza e di accettare tutte le clausole del presente contratto, ai sensi dell'art. 1341 c.c. e di approvare specificamente quelle di cui agli artt. 4 – 5 -10 -12, ai sensi dell'art. 1342 c.c.

p. La Residenza Protetta



Oggetto: Patto di integrità relativo all'accordo per la disciplina dei
tra l'Azienda UsI Umbria 1 e la Fondazione Casa Serena "Prof. Z
Rinaldi" di Magione (PG) per attività di Residenza Protetta rivolta ad
non autosufficienti.



PATTO DI INTEGRITA'
TRA
AZIENDA USL UMBRIA 1
E
FONDAZIONE CASA SERENA "PROF. ZEFFIRINO RINALDI"

Questo documento costituisce parte integrante dell'accordo stipulato tra l'Azienda USL Umbria 1 e la Fondazione Casa Serena "Prof. Zeffirino Rinaldi" per per attività di Residenza Protetta rivolta ad anziani non autosufficienti, struttura cui è stato rinnovato l'accreditamento istituzionale con Determinazione Dirigenziale del competente servizio della Regione dell'Umbria n. 3115 del 31/03/2017.

Questo patto d'integrità stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell'Azienda USL Umbria 1 e la Fondazione Casa Serena "Prof. Zeffirino Rinaldi" di conformare i propri comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza nonché l'espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine di distorcere la corretta esecuzione dell'accordo, eludendo il rispetto delle previsioni contrattuali in merito alla tipologia e alla qualità delle prestazioni, ottenendo il riconoscimento di prestazioni inappropriate o non erogate, garantendosi l'assenza o l'inadeguatezza dell'attività di controllo quali-quantitativo sulle prestazioni erogate in regime di contrattualizzazione.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'R' followed by a long, sweeping horizontal stroke and a vertical line ending in a small hook.

Il personale, i collaboratori ed i consulenti dell'Azienda USL Umbria 1 impiegati ad ogni livello nella predisposizione dell'accordo e nel controllo dell'esecuzione dello stesso, sono consapevoli del presente Patto d'Integrità, il cui spirito condividono pienamente, nonché delle sanzioni previste a loro carico in caso di mancato rispetto del presente Patto.

La Fondazione Casa Serena "Prof. Zeffirino Rinaldi" si impegna a segnalare all'Azienda USL Umbria 1 qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nella fase di esecuzione dell'accordo, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative all'accordo in oggetto.

La Fondazione Casa Serena "Prof. Zeffirino Rinaldi" si impegna a non conferire incarichi di collaborazione al personale dipendente di questa Azienda USL coinvolto a qualsiasi titolo nella formulazione dei termini dell'accordo e nella vigilanza sulla esecuzione dello stesso, durante il periodo di vigenza dell'accordo e nei tre anni successivi alla conclusione dello stesso.

I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Azienda USL, non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della stessa Azienda USL svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione alla Azienda USL dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

La Fondazione Casa Serena "Prof. Zeffirino Rinaldi" prende nota e accetta che nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti con il presente Patto di Integrità, comunque accertato dall'AUSL 1, potranno essere applicate le seguenti sanzioni:

- risoluzione dell'accordo;

Two handwritten signatures in blue ink are visible at the bottom right of the page. The signature on the left is a stylized 'R', and the signature on the right is a more complex, cursive signature.

- responsabilità per danno arrecato all'Azienda USL Umbria 1 nella misura dell'8% del costo annuo dell'accordo sostenuto dall'Azienda nell'anno precedente ovvero del costo annuo stimato in mancanza del dato riferito all'anno precedente, impregiudicata la prova dell'esistenza di un danno maggiore;
- esclusione della possibilità per la Fondazione Casa Serena "Prof. Zeffirino Rinaldi" di stipulare accordi con l'Azienda Usl Umbria 1 per i 5 anni successivi all'accertamento della violazione del presente Patto.

Il presente Patto di Integrità e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino alla vigenza dell'accordo in oggetto.

La Fondazione Casa Serena "Prof. Zeffirino Rinaldi" si impegna al rispetto degli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di comportamento dell'Azienda Usl Umbria 1, (reperibile al seguente indirizzo: <http://www.uslumbria1.gov.it/amministrazione-trasparente/atti-general>), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 3 del DPR n. 62/2013.

Per ogni controversia relativa all'interpretazione ed esecuzione del presente Patto d'integrità fra Azienda USL Umbria 1 e la Fondazione Casa Serena "Prof. Zeffirino Rinaldi" viene eletto competente il Foro di Perugia.

Perugia, il 26 GIU. 2017.

Per la Azienda Usl Umbria 1 – il Direttore del Distretto del Trasimeno

Per la Fondazione Casa Serena "Prof. Zeffirino Rinaldi" – il Presidente